

costo del terreno in L. 1.730.000, il cui contratto non è ancora firmato. Il 15 ottobre 1951 sono stati stipulati tre contratti e precisamente: con una Società per azioni e due Società a responsabilità limitata per affitto di 24 milioni; con una Società il canone di affitto era di 15 milioni da pagarsi a rate mensili. Il solo fatto del mancato pagamento di una rata di affitto costituisce, secondo le clausole del contratto, l'inquilino in mora e il locatore acquista il diritto di rescissione del contratto. L'inquilino non può tuttavia sospendere i pagamenti. Dopo aver letto tutte le clausole del contratto rileva che il Servizio di fronte alla necessità è rimasto inoperante. In data 2 febbraio 1952, prosegue il Presidente del Collegio sindacale, la Società ha richiesto la revisione del contratto e il Servizio solo in data 6 marzo u.s. ha presentato una memoria al Direttore generale. Portata a conoscenza del Presidente questa circostanza, questi diede disposizioni di lasciare invariato il canone previsto dal contratto. L'IGA quindi rispose negativamente ed il 3 maggio u.s. sollecito